

Legge regionale 7 giugno 2011, n. 10

**"MODIFICHE ALLA L. R. DEL 3 MAGGIO 2002, N. 16 -
DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL'ESTERO"**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Articolo 1

**Modifiche all'articolo 12 della legge
regionale 3 maggio 2002 n. 16.**

L'art. 12 della legge regionale 3 maggio 2002 n. 16 è sostituito dal seguente :

Articolo 12

"Compiti del Presidente"

1. Il Presidente della Commissione dei Lucani all'Estero, viene eletto dal Consiglio Regionale, convoca d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, i congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti e le riunioni della Commissione e del Comitato esecutivo.
2. Al Presidente della Commissione sono riconosciute:
 - a) un'indennità pari al 20% di quella lorda mensile del consigliere regionale;
 - b) il trattamento riservato ai consiglieri regionali per le missioni all'estero o in Italia;
 - c) la copertura assicurativa in uso ai membri del Consiglio regionale.
3. Al Presidente ed ai membri della commissione, per le missioni sul territorio regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di

benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge la missione.

Per il solo Presidente il rimborso delle spese di viaggio, con le stesse modalità, è dovuto dalla sua residenza e/o domicilio al Comune di Potenza, sede dell'ufficio e per un numero di 9 giornate al mese.

Articolo 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento di cui alla U.P.B. 1.01.05 del Bilancio del Consiglio regionale.

Articolo 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 7 giugno 2011

DE FILIPPO

Legge regionale 7 giugno 2011, n. 11

**"SPAZI DI CONFRONTO AL FEMMINILE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE
ALLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 26.11.1991"**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

Articolo 1

L'art. 1 della L.R. 26.11.1991 n. 27 è così sostituito:

Art. 1

Istituzione e finalità

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali di parità e di pari opportunità, di cui anche all'ordinamento comunitario, è istituita presso la Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata, la "Commissione Regionale per la Parità e le pari opportunità tra uomo e donna", luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative operanti in Basilicata."

Articolo 2

L'art. 2 della L.R. n. 27/91 è così sostituito:

"Art. 2

Attività, funzioni, reti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, la Commissione contribuisce all'at-

tuazione di politiche volte a realizzare la parità e le pari opportunità nell'ambito della famiglia, della formazione, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza politica, attraverso le seguenti attività e funzioni:

- a) effettua, in ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche, direttamente o in collaborazione con altri organismi;
- b) formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia, sanità ecc., allo scopo di orientare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;
- c) formula proposte ed esprime pareri se richiesti su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione ritenga di esaminare
- d) formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- e) attua iniziative dirette a promuovere una condizione familiare di piena condivisione dei compiti di cura e corresponsabilità della coppia;
- f) formula proposte per realizzare una presenza paritaria delle donne nelle nomine